

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

**A6-0147/2009**

19.3.2009

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Nuova consultazione)

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ioannis Varvitsiotis

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione. [...]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	21
PROCEDURA .....	23



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))**

**(Procedura di consultazione - nuova consultazione)**

Il Parlamento europeo,

- visto il testo del Consiglio (17002/2008),
  - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0468),
  - vista la sua posizione del 7 novembre 2007<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
  - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C-6-0009/2009),
  - visti gli articoli 93, 51 e l'articolo 55, paragrafo 3 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0147/2009),
1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;
  2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
  5. si dichiara intenzionato, nel caso in cui il presente testo non fosse adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a esaminare qualsiasi ulteriore proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0551.

## **Emendamento 1**

### **Proposta di decisione quadro Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***(13 bis) In caso di violazione di una misura cautelare europea, l'autorità di emissione può decidere di emettere un mandato di arresto europeo al fine di trasferire l'indagato nello Stato di emissione. In tali circostanze, che dovrebbero essere rigorosamente limitate all'applicazione della presente decisione quadro, la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 copre tutti i reati in relazione ai quali può essere emessa una misura cautelare europea.***

*Motivazione*

*L'emendamento è coerente con la nuova formulazione del titolo proposta nella bozza del Consiglio.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di decisione quadro Considerando 17 bis (nuovo)**

*Emendamento*

***(17 bis) Una serie comune uniforme di garanzie procedurali è un prerequisito necessario per garantire una equa ed efficace applicazione delle misure riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale; tenendo in debita considerazione il parere del Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe adottare senza indugio uno strumento giuridico in materia di garanzie procedurali nel procedimento penale, basato sul principio della presunzione di innocenza, che dovrebbe comprendere almeno l'autorizzazione da parte dell'autorità***

*giudiziaria per qualsiasi restrizione o privazione della libertà, il diritto a una "lettera dei diritti", alla consulenza legale, alla prova, ad essere informati sulla natura e le ragioni dei capi d'accusa e dei motivi di sospetto, il diritto all'accesso a tutti i documenti pertinenti in un lingua che l'indagato / imputato comprende e ad un interprete;*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di decisione quadro Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Emendamento*

*2 bis. Ai fini della presente decisione quadro, una persona è considerata come non residente quando la sua residenza legittima ed abituale è stabilita in uno Stato membro diverso dagli Stati membri in cui il procedimento è in corso.*

##### *Motivazione*

*E' necessario chiarire la definizione di residenza.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di decisione quadro Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo del Consiglio*

a) "decisione sulle misure cautelari", una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa all'arresto provvisorio, una o più misure cautelari;

##### *Emendamento*

a) "decisione sulle misure cautelari", una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità **giudiziaria** competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa all'arresto provvisorio, una o più misure cautelari;

*Motivazione*

*Una delle più importanti garanzie procedurali è che le decisioni riguardanti la libertà personale devono essere adottate solo da parte delle autorità giudiziarie. Lo stesso approccio è stato seguito nella proposta della Commissione.*

**Emendamento 5**

**Proposta di decisione quadro**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Emendamento*

***d bis) “autorità competente nello Stato di emissione”, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, per l’emissione di una decisione sulle misure cautelari;***

*Motivazione*

*Una delle più importanti garanzie procedurali è che le decisioni riguardanti la libertà personale devono essere adottate solo da parte delle autorità giudiziarie. Lo stesso approccio è stato seguito nella proposta della Commissione.*

**Emendamento 6**

**Proposta di decisione quadro**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)**

*Emendamento*

***d ter) “autorità competente nello Stato di esecuzione”, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, per l’esecuzione ed il monitoraggio di una decisione sulle misure cautelari;***

*Motivazione*

*Una delle più importanti garanzie procedurali è che le decisioni riguardanti la libertà personale devono essere emesse e monitorate solo dalle autorità giudiziarie ovvero, in altre parole, dai giudici, dai giudici istruttori e dai pubblici ministeri. Lo stesso approccio è stato seguito nella proposta della Commissione.*



## **Emendamento 7**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 5 bis (nuovo)**

*Emendamento*

*Articolo 5 bis*

*Dati personali*

*Il trattamento dei dati personali ai fini della presente decisione quadro é conforme almeno ai principi fondamentali stabiliti nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale<sup>1</sup> e nella Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali e successivi protocolli.*

*1 GU L 350, del 30.12.2008, pag. 60.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo del Consiglio*

*2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti dell'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.*

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli emendamenti*

*concernenti l'articolo 4.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***f bis) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione.***

*Motivazione*

*Nel paragrafo dell'articolo in esame indicante le misure cautelari è opportuno menzionare le garanzie monetarie o di altro tipo. Questo tipo di misura cautelare è facile da definire ed applicare. È anche facile e conveniente da controllare e non comporta alcun costo supplementare*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***c) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;***

***soppresso***

*Motivazione*

*La soppressione è coerente con l'emendamento 21.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente

1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente

dello Stato membro in cui la persona risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui la persona, essendo stata informata delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato.

dello Stato membro in cui la persona risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui la persona, essendo stata informata **accuratamente** delle misure in questione, **in una lingua che capisce**, acconsenta a ritornare in detto Stato.

#### *Motivazione*

*In attesa dell'adozione di uno strumento di vasta portata in materia di garanzie procedurali, sarebbe opportuno stabilire almeno garanzie procedurali minime per l'esecuzione di misure cautelari e, in particolare, il diritto per l'indagato di essere accuratamente informato in una lingua che capisce.*

### **Emendamento 12**

#### **Proposta di decisione quadro Articolo 13 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta.

##### *Emendamento*

2. La misura cautelare adattata **ha carattere esclusivamente tecnico e non impone di per sé obblighi supplementari alla persona interessata. La misura cautelare adattata non** è più severa della misura cautelare originariamente disposta.

#### *Motivazione*

*Occorre chiarire che l'autorità di esecuzione non può aggiungere obblighi a quelli prescritti dall'autorità di emissione. L'autorità di esecuzione può unicamente apportare adeguamenti tecnici all'ordinanza cautelare europea.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Testo del Consiglio*

**1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della decisione sulle misure cautelari:*

- partecipazione a un'organizzazione criminale,*
- terrorismo,*
- traffico di esseri umani,*
- sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,*
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,*
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
- corruzione,*
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- riciclaggio di proventi di reato,*
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,*
- criminalità informatica,*
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;*
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,*
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,*
- traffico illecito di organi e tessuti umani,*
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,*
- razzismo e xenofobia,*
- furto organizzato o rapina a mano armata,*
- traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,*
- truffa,*

- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento aereo o di nave,
- sabotaggio.

#### *Motivazione*

*As this framework decision aims to apply the least coercive measures to suspects who would otherwise most likely be subject to the application of a prison pre-trial measure, it makes no sense to make the recognition and execution of the decision on supervision measures subject to the verification of the dual criminality. In fact, Article 14, excluding the verification of dual criminality for the categories of offences listed, implicitly, allows a ground for refusal based on the lack of dual criminality for all the offences not included in the list. This would concretely result in a worse treatment of the suspect as in case of lack of dual criminality it would be more likely that he/she would be subject to provisional detention instead of a non detentive measure applied in a Member States where that behaviour is not punishable. Moreover, fixing the threshold for the exclusion of the verification of dual criminality in three years would mean leaving out of the scope of Paragraph 1 the cases which are likely to be more frequent: less serious crime. Finally, the verification of double criminality should gradually disappear from instruments founded on mutual recognition. The provision which this amendment removes is a step in the opposite direction and was not envisaged in the European Commission proposal.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 27 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli altri emendamenti concernenti l'articolo 14.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli altri emendamenti concernenti l'articolo 14.*

## Emendamento 16

### Proposta di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro può dichiarare, mediante una dichiarazione notificata al Segretariato generale del Consiglio, che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà il paragrafo 1 per taluni o per tutti i reati di cui al paragrafo 1. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli altri emendamenti concernenti l'articolo 14.*

## Emendamento 17

### Proposta di decisione quadro Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***d) la decisione sulle misure cautelari si riferisce, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, a un fatto che non costituisce reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non***

***soppresso***

***imponere lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di moneta della legislazione dello Stato di emissione;***

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli emendamenti concernenti l'articolo 14.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo del Consiglio*

1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto ***o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza***, la persona è consegnata conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

*Emendamento*

1. Se, ***in caso di violazione della misura cautelare***, l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto, la persona è consegnata conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

*Motivazione*

*Nel parere espresso nel 2007, il relatore fa esplicito riferimento ai casi di violazione delle misure cautelari e alla necessità di non creare un sistema di trasferimento/rinuncia parallelo al mandato d'arresto europeo. Il riferimento al mandato d'arresto europeo è quindi accolto con estremo favore.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 21 – paragrafo 3**

*Testo del Consiglio*

***3. In sede di recepimento della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro può comunicare al Segretariato generale del Consiglio che, nella decisione in merito alla consegna della persona interessata allo Stato di***

*Emendamento*

***soppresso***



***emissione, applicherà anche l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.***

*Motivazione*

*Tenendo conto delle finalità di questo strumento giuridico, tutti i reati dovrebbero essere coperti, senza fissare soglie.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di decisione quadro Articolo 21 – paragrafo 4**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***4. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente.*** ***soppresso***

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli altri emendamenti concernenti l'articolo 21.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di decisione quadro Allegato 1 – Certificato – lettera f – punto 2**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***2. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di presunto reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:  
– partecipazione a un'organizzazione criminale,*** ***soppresso***

- *terrorismo,*
- *traffico di esseri umani,*
- *sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,*
- *traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,*
- *traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
- *corruzione,*
- *frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- *riciclaggio di proventi di reato,*
- *falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,*
- *criminalità informatica,*
- *criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;*
- *favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,*
- *omicidio volontario, lesioni personali gravi,*
- *traffico illecito di organi e tessuti umani,*
- *rapimento, sequestro e presa di ostaggi,*
- *razzismo e xenofobia,*
- *furto organizzato o rapina a mano armata,*
- *traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,*
- *truffa,*
- *racket ed estorsioni,*
- *contraffazione e pirateria in materia di prodotti,*
- *falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,*
- *falsificazione di mezzi di pagamento,*

- *traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,*
- *traffico illecito di materie nucleari o radioattive,*
- *traffico di veicoli rubati,*
- *stupro,*
- *incendio volontario,*
- *reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,*
- *dirottamento aereo o di nave,*
- *sabotaggio.*

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli emendamenti concernenti l'articolo 14.*

**Emendamento 22**

**Proposta di decisione quadro  
Allegato 1 – Certificato – lettera f – punto 3**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***3. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la decisione e, se del caso, il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione:***

***soppresso***

*Motivazione*

*Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con gli emendamenti concernenti l'articolo 14.*

**Emendamento 23**

**Proposta di decisione quadro**

**Allegato 1 – Certificato – lettera g – punto 3 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;***

*Motivazione*

*La soppressione è coerente con gli emendamenti all'articolo 8.*

**Emendamento 24**

**Proposta di decisione quadro**

**Allegato 1 – Certificato – lettera g – punto 3 – comma 2 – trattino 3**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;***

***soppresso***

*Motivazione*

*La soppressione è coerente con gli emendamenti all'articolo 8.*

## MOTIVAZIONE

Come già sottolineato nel primo parere sulla presente proposta legislativa, la custodia cautelare deve essere considerata una misura eccezionale che deve essere attentamente soppesata rispetto al diritto di libertà e alla presunzione di non colpevolezza<sup>1</sup>. La custodia cautelare non deve essere mai obbligatoria o utilizzata con intenti punitivi<sup>2</sup>. Di conseguenza, nella fase istruttoria devono essere privilegiate, se possibile, le misure cautelari non detentive.

La privazione della libertà può essere in linea di principio imposta, quale *extrema ratio*, per prevenire tre situazioni classiche: il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione del reato.

In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona indagata non residente nello Stato in cui si tiene il processo non abbia un trattamento diverso da quello riservato all'indagato ivi residente.

Finora non è stato tuttavia possibile riconoscere misure alternative alla custodia cautelare al di là delle frontiere, poiché non esiste uno strumento specifico di riconoscimento reciproco, un aspetto che ostacola la tutela giudiziaria dei diritti individuali.

Esiste un rischio evidente di disparità di trattamento tra le due categorie, ossia i cittadini dell'UE non residenti nel territorio dello Stato membro in cui sono sospettati di aver commesso un reato e i cittadini dell'UE ivi residenti. Questa situazione può essere anche vista alla stregua di un impedimento alla libera circolazione delle persone.

Alla luce di quanto sopra esposto, il relatore dichiara il proprio forte sostegno all'adozione di questa normativa, che consentirà il riconoscimento reciproco delle ordinanze cautelari. Tale strumento incoraggerà le autorità nazionali competenti a non tenere in stato di custodia cautelare i cittadini dell'Unione europea non residenti nello Stato membro a causa del pericolo di fuga, bensì a consentire loro di fare ritorno nello Stato membro di residenza abituale e legittima.

In questo spirito, il relatore approva la modifica del testo volta ad accogliere il suo suggerimento di ampliare il campo di applicazione della decisione quadro e a includere la possibilità che l'indagato chieda all'autorità di emissione competente di trasmettere l'ordinanza

---

<sup>1</sup>L'articolo 6, paragrafo 2, del TUE afferma che l'Unione rispetta, quali principi generali del diritto comunitario, i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU, 1950) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

I diritti basilari o le libertà fondamentali che disciplinano la custodia cautelare e le misure alternative a tale detenzione e stabilite dalla CEDU sono:

- art. 5, paragrafo 1, "Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza".
- art. 6, paragrafo 2, "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata".
- art. 5, paragrafo 1, lettera c, "se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso"

<sup>2</sup> Raccomandazione del Consiglio d'Europa, Rec(2006)13.

cautelare ad uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente e legittimamente. Il relatore chiarisce ulteriormente la definizione di residenza. Considerando l'obiettivo della proposta, è essenziale non restringere il significato di residenza alla residenza "permanente" che fa già parte della terminologia comunitaria riconosciuta. Va tuttavia chiarito che la residenza deve essere abituale e legittima. A tal fine devono essere considerate circostanze *de facto*.

Poiché la presente decisione quadro mira ad applicare le misure meno coercitive agli indagati che sarebbero altrimenti sottoposti con maggiore probabilità al regime di custodia cautelare, non ha senso subordinare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione in materia di misure cautelari alla verifica della doppia incriminabilità. Di fatto, l'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafo 1, lettera d, escludendo la verifica della doppia incriminabilità per le categorie di reati elencati, consente il rifiuto sulla base dell'assenza di doppia incriminabilità per tutti i reati non contemplati dall'elenco. Questo comporterebbe, in concreto, una disparità di trattamento nei confronti dell'indagato, poiché in caso di assenza di doppia incriminabilità è più probabile che venga sottoposto a custodia cautelare, piuttosto che ad una misura cautelare non detentiva applicata in uno Stato membro in cui quel comportamento non è punibile. Inoltre, fissare la soglia per l'esclusione della verifica della doppia incriminabilità a tre anni significa escludere dal campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, i casi probabilmente più frequenti: i reati meno gravi. Infine, la verifica della doppia incriminabilità deve essere gradualmente eliminata dagli strumenti fondati sul riconoscimento reciproco.

*Allo scopo di assicurare il trattamento migliore all'indagato e in attesa dell'adozione di uno strumento di ampia portata nel campo delle garanzie procedurali, sarebbe opportuno istituire per lo meno delle garanzie procedurali minime per l'esecuzione/modifica delle misure cautelari e in particolare il diritto dell'indagato di ricevere informazioni precise in una lingua a lui comprensibile.*

Per quanto concerne il meccanismo di trasferimento e il nuovo riferimento al mandato di arresto europeo, il relatore nel parere presentato nel 2007 ha fatto esplicito riferimento a casi di violazione delle misure cautelari e alla necessità di non creare un sistema di trasferimento/riconsegna parallelo al mandato di arresto europeo. Il riferimento al mandato di arresto europeo va pertanto accolto con favore. Il relatore ritiene tuttavia che l'autorità di emissione competente debba decidere caso per caso se, in caso di violazione delle misure cautelari, l'indagato debba essere arrestato e consegnato allo Stato membro di emissione.

Va inoltre affermato in modo chiaro che vanno inclusi tutti i tipi di reato (senza fissare una soglia). Nell'applicare l'ordinanza cautelare europea, il mandato di arresto europeo deve essere pertanto esteso a tutti i reati.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Controllo giudiziario nel quadro delle procedure prliminari al giudizio tra gli Stati membri	
<b>Riferimenti</b>	17002/2008 – C6-0009/2009 – COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)	
<b>Consultazione del PE</b>	4.10.2006	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 15.1.2009	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Ioannis Varvitsiotis 13.9.2006	
<b>Esame in commissione</b>	10.2.2009	16.3.2009
<b>Approvazione</b>	16.3.2009	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 36	–: 0
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa	
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Raül Romeva i Rueda	
<b>Deposito</b>	19.3.2009	